



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.06.2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause iscritte ai nn. 253/2020 R.G. e 412/2024 R.G., promosse

da

MAIDA MARIA (C.F. MDAMRA62A43F888S), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Aloisio, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti

Ricorrente/opponente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaoli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede INPS di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5

Resistente/opposto

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P.IVA 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Silvana Dolei, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale silvana.dolei@pec.ordineavvocaticatania.it

Opposta

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 24.02.2020, iscritto al n. di R.G. 253/2020, Maida Maria, premettendo di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze della società "Agrimed s.a.s. di Tedesco Peppino & C." nell'anno 2017 per n. 101 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per la medesima annualità, esponeva: a) di aver ricevuto, il 10.10.2019, missiva datata 17.09.2019, con la quale l'INPS le aveva comunicato un indebito sull'indennità di disoccupazione

agricola n. 2018771707713, per effetto della revoca della suddetta prestazione previdenziale e degli ulteriori benefici accessori percepiti nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.12.2017, a seguito di accertamenti ispettivi ed alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo denunciate; b) di aver ricevuto il 10.10.2019 ulteriore missiva datata 18.09.2019, con la quale l'ente previdenziale le aveva comunicato il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, presentata in data 16.02.2018, a seguito di riesame del 17.09.2019 posto che "non risulta iscritto negli elenchi agricoli"; c) di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 24.10.2019, per il tramite del proprio patronato di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.

Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate nell'anno 2017, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e che, per l'effetto, venisse ordinata all'INPS la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate effettivamente svolte nella suddetta annualità.

1.1 Integrato il contraddittorio, l'INPS eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria eccependo che, con verbale di accertamento n. 2019004200/DDI del 30.05.2019, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all'INPS - compreso quello dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall'Istituto.

2. Con ricorso depositato il 6.03.2024, iscritto al n. di R.G. 412/2024, Maida Maria proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239002406215000, notificata in data 27.01.2024, relativamente all'avviso di addebito n. 33020200000114524000, avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari relativi all'anno 2017, oltre sanzioni ed interessi, deducendo: a) l'illegittimità dell'azione recuperatoria per violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999, attesa la pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito recante n. di R.G. 253/2020; b) nel merito, contestava la fondatezza dell'azione di recupero promossa dall'ente creditore, reiterando le medesime difese già spiegate nel ricorso iscritto al n. di R.G. 253/2020.

2.1 Integrato il contraddittorio, l'INPS eccepiva: a) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito n. 33020200000114524000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, era stato ritualmente notificato in data 10.09.2020 e non era stato impugnato nel termine di 40 giorni di cui al succitato art. 24, comportando quindi l'irretrattabilità del credito contributivo; b) l'inammissibilità della domanda

di accertamento negativo del credito per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; c) l'infondatezza dell'eccezione di presunta violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999, atteso che al momento della notifica dell'avviso di addebito (10.09.2020) l'ente previdenziale non era stato reso edotto circa la pendenza del procedimento n. 253/2020 R.G. (parte ricorrente aveva provveduto alla notifica del ricorso, con pedissequo decreto di fissazione udienza solo in data 2.03.2021); d) nel merito, contestava l'attività prestata dalla ricorrente alle dipendenze della società "Agrimed s.a.s. di Tedesco Peppino & C.", richiamando le risultanze del verbale di accertamento n. 2019004200/DDL del 30.05.2019.

2.2 Con memoria di costituzione del 13.11.2024 l'ADER eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi lamentati dalla ricorrente, concernenti il merito della pretesa creditoria; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva che venisse dichiarata l'assenza di ogni responsabilità in capo all'agente della riscossione, con conseguente manleva da ogni conseguenza pregiudizievole anche in ordine alle spese di lite.

3. Riunito il procedimento n. 412/2024 di R.G. al giudizio recante n. di R.G. 253/2020, espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.

4. Per quanto concerne il giudizio recante n. di R.G. 421/2024, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ed invero, la ricorrente si duole, in primis, della violazione dell'art. 24, comma 3 D.lgs. n. 46/1999, adducendo che l'ente previdenziale avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo del credito previdenziale conteso solo in presenza di un provvedimento esecutivo del Giudice, emesso all'esito del giudizio di accertamento negativo del credito instaurato dalla ricorrente stessa, avente n. di R.G. 253/2020; l'opponente contesta, inoltre, la fondatezza della pretesa recuperatoria azionata dall'ente previdenziale, adducendo di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze della società "Agrimed s.a.s. di Tedesco Peppino & C." nell'anno 2017 per n. 101 giornate, di essere stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli e di possedere i requisiti previsti, ex lege, per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli ANF per la medesima annualità - prestazioni, peraltro, già liquidate dall'INPS e divenute indebite a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro.

Ebbene, si tratta di questioni che attengono al merito della pretesa creditoria, sui quali è legittimato a contraddire esclusivamente l'ente impositore, non avendo parte opponente sollevato ulteriori questioni di competenza dell'agente della riscossione.

4.1. Ciò premesso, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'INPS, vertente sulla questione di inammissibilità della spiegata opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24, comma 5 D.lgs. n. 46/1999.

Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che l'avviso di addebito n. 33020200000114524000 (avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e

degli assegni familiari relativi all'anno 2017, oltre sanzioni ed interessi) è stato ritualmente notificato dall'INPS con lettera racc. a/r n. 68976642236-3 del 3.09.2020 e consegnato a mani della destinataria in data 10.09.2020.

Di conseguenza, posto che l'avviso di addebito è stato pacificamente notificato nella succitata data del 10.09.2020 e che il ricorso introduttivo del giudizio con n. di R.G. 412/2024 è stato depositato il 6.03.2024, l'opposizione risulta essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999.

Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui *"In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo."* (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 18145 del 23.10.2012; Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).

Inoltre, il termine di cui al citato art. 24 *"è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. **Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.**"* (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 17978/2008; Cass. Sez. Lav. n. 14692/2007; Cass. Sez. Lav. n. 4506/2007) e *"l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti"* (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 19226 del 19/07/2018; Cass. Sez. Lav. n. 21153 del 07/08/2019; Cass. Sez. Lav. n. 31282/2019).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnazione dell'avviso di addebito oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 ha comportato l'irretrattabilità del credito previdenziale portato dall'avviso impugnato, precludendo dunque la valutazione di ogni questione attinente al merito della pretesa creditoria.

4.2 Quanto all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'INPS, vertente sull'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla ricorrente (con il ricorso iscritto al n. di R.G. 253/2020), per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è d'uopo richiamare il più recente orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 6199/2024 del 7.03.2024, a mente del quale: *"prevedendo l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle*

attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n. 6753 del 2020); [...] pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo; che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una "preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale", come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale [...]".

Tale statuizione giurisprudenziale costituisce il superamento della diversa tesi risalente al precedente orientamento enunciato con Cass. n. 16203/2008, secondo cui una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorrerebbe che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale (com'è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999), atteso che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio.

Tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale deve concludersi che, **non avendo tempestivamente impugnato l'avviso di addebito n. 33020200000114524000 (avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari relativi all'anno 2017, oltre sanzioni ed interessi), l'opponente - pur avendo intrapreso, prima della notifica dell'avviso medesimo, il giudizio di accertamento negativo del credito recante n. di R.G. 253/2020 -, non può conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile, giacché è incorsa in una preclusione non già "di carattere meramente procedurale" (come sostenuto da Cass. n. 16203/2008), bensì di carattere sostanziale; la perentorietà del termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999 determina, quale immediata consecutio, la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi (così, in motivazione, Cass. n. 6199/2024 cit.).**

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'opponente (con ricorso iscritto al n. di R.G. 253/2020), concernente l'azione di accertamento negativo del credito, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

6. Sebbene quanto precede rivesta valenza assorbente, rendendo di fatto ultroneo l'esame delle ulteriori questioni dibattute fra le parti, per completezza di motivazione si osserva che, quand'anche parte opponente avesse tempestivamente impugnato l'avviso di addebito *de quo*, la domanda di accertamento negativo del credito (R.G. 253/2020) sarebbe stata comunque rigettata per infondatezza. Per una migliore comprensione della vicenda, occorre rammentare che la fattispecie in esame trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del 18.05.2021, con il quale l'INPS, all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentante della società agricola.

Ciò posto, per quel che concerne l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970, occorre premettere che la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per l'anno 2017 con le missive datate 17.09.2019 e 18.09.2019, ricevute entrambe il 10.10.2019, con le quali l'INPS le ha comunicato rispettivamente: a) l'accertamento di un indebito sull'indennità di disoccupazione agricola n. 2018771707713 (relativa all'anno 2017), per effetto della revoca della suddetta prestazione previdenziale e degli ulteriori benefici accessori percepiti nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.12.2017, a causa degli accertamenti ispettivi condotti dall'ente previdenziale ed alla conseguente cancellazione delle giornate di lavoro agricolo denunciate; b) il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, presentata in data 16.02.2018, a seguito di riesame del 17.09.2019 posto che "non risulta iscritto negli elenchi agricoli"; avverso i citati provvedimenti è stato proposto, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora CISOA), in data 24.10.2019, rimasto privo di riscontro.

Ebbene, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto; prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l'INPS, la quale ha ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.

Nel caso di specie, la ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 24.10.2019, ma

ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 24.02.2020, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).

Oltretutto, corre l'obbligo di evidenziare che l'INPS si è limitato a produrre il frontespizio del secondo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, omettendo di allegare l'elenco contenente il nominativo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di cancellazione totale e/o parziale delle giornate dichiarate e che alcun valore probatorio può ascriversi alla schermata estratta dalla piattaforma intranet dell'Istituto.

Ed infatti, l'ente medesimo non ha assolto all'onere probatorio circa la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2010, secondo cui *“in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”*.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, al fine di individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, non può tenersi conto del periodo di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione sul sito internet dell'ente previdenziale; sicché, deve ritenersi che il suddetto termine decorra dalla data di ricezione delle missive INPS datate 17.09.2019 e 18.09.2019, ovverosia dal 10.10.2019.

6.1 Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell'INPS, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: *“In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”*.

Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.

Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.

Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).

E' stato, poi, chiarito che *“Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario; non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”* (ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).

Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”* (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).

Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui *“la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne*

costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num. S.U. n. 1133 del 2000). [...] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del 2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n. 3556 del 2023, in motivazione" (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso, Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).

6.2 Nella fattispecie in esame, l'INPS ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e la società agricola "Agrimed s.a.s. di Tedesco Peppino & C." nell'anno 2017, sicché la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovvero sia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.

Tuttavia, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità del rapporto di lavoro denunciato dalla ditta AGRIMED nell'anno in contestazione.

Ed infatti, il teste di parte opponente, Mannis Tommaso (marito della ricorrente), escusso all'udienza del 10.03.2022, ha dichiarato che: "Conosco la ricorrente perché è mia moglie ed lavorato insieme con la ditta Tedesco nel 2017 da fine agosto/settembre a dicembre, io ci ho lavorato anche nel 2016, come mia moglie, però io nel 2016 ho fatto 51 giornate e nel 2017 101 giornate, mente mia moglie ne ha fatto sia nel 2016 che nel 2017 101; ci occupavamo della pulizia dei terreni e quando le ulive erano matura procedevamo alla raccolta. Ho lavorato insieme a mia moglie sugli stessi terreni ad Amato, a Borgia e Girifalco, non ricordo altro. Insieme a me ed a mia moglie vi erano altri braccianti come noi ed erano circa sette o otto, normalmente erano sempre gli stessi, durante la raccolta delle ulive normalmente ce ne erano anche di più. Venivamo pagati settimanalmente. Io ho lavorato con

la ditta Tedesco, ma non so dire con precisione con quale società o sono stato assunto, così anche per mia moglie, considerato che sono più ditte o società, ma io rispondevo solo Tedesco Peppino.”. L'altra teste di parte opponente, Mannis Azzura (figlia della ricorrente), sentita all'udienza del 13.11.2023, ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “sono la figlia della ricorrente e per il momento siamo temporaneamente conviventi. Non ho mai lavorato alle dipendenze della azienda agricola Agrimed s.a.s, né per altre aziende facenti capo a Tedesco Peppino. Confermo che mia madre ha svolto le mansioni di bracciante agricola *per l'azienda agricola Agrimed s.a.s. nell'anno 2017*. Non sono in grado di indicare per quante giornate la ricorrente abbia lavorato. Mia madre era addetta alla raccolta delle olive. Non conosco con precisione le mansioni alle quali mia madre è stata adibita. Non mi sono mai recata sui terreni presso i quali mia madre ha lavorato. So che mia madre lavorava per la ditta Agrimed ma non so dire chi le impartisse le direttive di lavoro. Posso riferire che mia madre lavorava sui terreni siti nel Comune di Amato. Non ricordo esattamente se lavorasse anche nel comune di Borgia e Girifalco. Mia madre iniziava a lavorare la mattina presto e rientrava di pomeriggio. Quando avevo bisogno della macchina, accompagnavo mia madre fino al bivio dei Due Mari. Da lì mia madre proseguiva con qualche altro collega. Confermo che mia madre *è stata regolarmente pagata per il lavoro svolto nell'anno 2017. Nell'anno 2017 convivevo con i miei genitori perché frequentavo l'università.*”.

Orbene, le deposizioni dei testi citati dalla parte ricorrente - peraltro, entrambi legati da stretti vincoli familiari - sono state comunque generiche e poco circostanziate; invero, tenuto conto dell'estraneità della teste Mannis Azzurra (figlia della ricorrente) rispetto al contesto lavorativo della ricorrente, nonché dell'interesse che animava il teste Mannis Tommaso (marito della ricorrente), essendo titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'odierna lavoratrice (in quanto anch'egli coinvolto nell'accertamento ispettivo che ha condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'anzidetta azienda agricola, per come emerge chiaramente dall'esame del verbale ispettivo) – le dichiarazioni testimoniali rese risultano inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dall'opponente.

Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la domanda spiegata nel giudizio n. 253/2020 R.G. sarebbe stata rigettata per infondatezza nel merito. 7. Per quanto concernente il ricorso recante n. 412/2024 di R.G., tenuto conto della natura assorbente della declaratoria di inammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito (R.G. 253/2020) rispetto alle contestazioni di merito e della circostanza che, oltre alle eccezioni sopra valutate, parte opponente non ha formulato ulteriori argomentazioni a sostegno della presunta illegittimità dell'atto impugnato, la domanda deve essere rigettata.

Di conseguenza, Maida Maria deve essere condannata a restituire le somme portate dall'avviso di addebito n. 33020200000114524000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, avente ad

oggetto le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di ulteriori benefici previdenziali, nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.12.2017, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.

8. Le spese del giudizio si compensano tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonché in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale posto alla base della decisione.

P.Q.M.

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ADER;
- dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento negativo del credito per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna Maida Maria alla restituzione delle somme portate dall'avviso di addebito n. 33020200000114524000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.

Lamezia Terme, 17.06.2025

LA GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Valeria Salatino